



Provincia di Fermo

Registro PROVINCIA DI FERMO

0016773	15/12/2020
P FM RP FM ZVIAB P	
11.15/2011/ZPA/4	

Al comune di Ortezzano
Area Tecnica
Piazza Umberto 1°, 4
63851 ORTEZZANO (FM) - Pec:

CONCESSIONE n. 106041

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza del Comune di Ortezzano prot. 5649 del 26.11.2020 pervenuta questa Provincia il 03.12.2020 con prot. n. 16187 con la quale chiede l'autorizzazione per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati ai kmm. 009+385 circa e 009+506 circa della S.P. n. 56 Monterubbianese all'interno del centro abitato "ORTEZZANO" del medesimo comune;

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. recante " *Nuovo codice della strada*" in seguito denominato "C.d.S.";

Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii. recante " *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*" in seguito denominato "Reg.-C.d.S.";

Visto il " *Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche*" approvato con Delib. del C.P. n. 36 del 25.11.2009 e s.m.i. in seguito denominato "Reg-Cosap";

Visto l'art. 6, l'art. 7 comma 3 e l'art. 21 del C.d.S.;

Considerato che un attraversamento pedonale serve per collegare marciapiedi, piazze, vie o aree pubbliche tali da permettere il transito in sicurezza dei pedoni da un lato all'altro di detti spazi pubblici, ponendo particolare attenzione alle eventuali opere da realizzarsi per l'abbattimento delle barriere architettoniche per le persone non deambulanti e quelli rialzati non devono essere utilizzati come rallentatori di traffico;

Considerato che un attraversamento pedonale rialzato è una modifica del profilo longitudinale, come precisato in diversi pareri ministeriali e pertanto il progettista dell'opera e il Comune è responsabile di eventuali inconvenienti o di danneggiamenti ai veicoli e/o persone che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche;

Considerato che un attraversamento pedonale rialzato non deve essere realizzato con funzione di rallentatore di velocità, ma per evidenziare i pedoni che attraversano la sede stradale;

SP56-Ortezzano-Rialzato-106041

Viale Trento, n. 113 e 119 - 63900 Fermo - Tel. 0734/2321 - fax 0734/232239

PEC: provincia.fm.viabilita@emarche.it - EMAIL: viabilita@provincia.fm.it

C.F. 90038780442 - Partita IVA 0200453044

Accertato che gli attraversamenti pedonali rialzati richiesti possono essere realizzati in corrispondenza delle fermate autobus presenti ai lati della strada, adeguandole eventualmente, in base alla realizzazione della nuova opera;

ai sensi dell'art. 21 e con le formalità prescritte dagli artt. 26 e 27 del C.d.S.:

AUTORIZZA

la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati ai kmm. 009+385 circa e 009+506 circa della S.P. n. 56 Monterubbianese all'interno del centro abitato "ORTEZZANO" del medesimo comune, da effettuarsi con conglomerato bituminoso adeguato e verniciato nel rispetto delle norme in vigore e delle prescrizioni di seguito elencate:

1. Gli attraversamenti pedonali rialzati dovranno essere posizionati in corrispondenza di marciapiedi, piazze, vie o aree pubbliche, da permettere il transito in sicurezza da un lato all'altro della strada dei pedoni, ponendo particolare attenzione alle eventuali opere da realizzarsi per l'abbattimento delle barriere architettoniche per le persone non deambulanti e per lo smaltimento delle acque meteoriche;
2. Il piano di scorrimento delle acque meteoriche alla base delle zanelle, poste ai due lati della strada, non dovrà essere modificato con opere che possono comprometterne lo smaltimento **e pertanto non è consentita l'istallazione di un tubo circolare** di qualsiasi diametro tra il cordolo, la zanella e il marciapiede;
3. Gli attraversamenti pedonali rialzati dovranno essere raccordati ai marciapiedi presenti ai lati della strada, in modo da mantenerne la continuità e la medesima quota, garantendo pertanto l'abbattimento delle barriere architettoniche;
4. Gli attraversamenti pedonali rialzati dovranno avere le caratteristiche tecniche indicate nelle "*Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale*" redatte dal Ministero LL.PP. con atto prot. 3698 del 08.06.2001; in particolare vista la pendenza del tratto stradale, è necessario assicurare **una lunghezza del tratto in piano di almeno di m. 6,00 e con una pendenza non superiore al 7% dei tratti di raccordo**;
5. Gli attraversamenti pedonali rialzati dovranno essere realizzati secondo le disposizioni indicate dall'art. 145 Reg.-C.d.S., precisando che **non sono consentiti** attraversamenti pedonali con **colori diversi dal bianco e dal nero dell'asfalto ed il giallo come proposto**;
6. Eventuali attraversamenti pedonali a raso presenti nei pressi dell'attraversamento pedonale rialzato, dovranno essere rimossi qualora non coperti dai nuovi;
7. Gli attraversamenti pedonali rialzati dovranno, oltre alla citata segnaletica orizzontale, essere individuati istallando ai due lati della strada, nei pressi degli stessi, i segnali stradali Fig. II 303 del Reg.-C.d.S. con pannello integrativo Mod. II 6 con dicitura "*Rialzato*" e il segnale Fig. II 50 con limite di velocità massimo di 30 km./h, con eventuali lanterne lampeggianti;
8. Potrà essere istallato a distanza adeguata con funzione di preavviso il segnale Fig. II 13 Reg.-C.d.S. e pannello integrativo Mod. II 6 con la dicitura "*Rialzato*" della stessa larghezza;

9. Altra eventuale segnaletica stradale potrà essere richiesta da questo Ente, qualora la si ritenesse necessaria al fine di meglio evidenziare gli attraversamenti pedonali rialzati;
10. Per meglio preavvertire gli utenti della strada della presenza di detti attraversamenti, dovranno essere realizzati in posizione anticipata, adeguati rallentatori ottico o/e acustici secondo quanto prescritto dall'art. 179 del Reg.-C.d.S.;
11. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli attraversamenti pedonali rialzati e delle opere relative, soprattutto per quel che riguarda la pulizia costante delle strutture per lo smaltimento delle acque meteoriche, sarà a carico del Comune per tutta la durata dello stesso, **rammentando che a seguito del presente atto, il Comune e il progettista dell'opera sono responsabili della sicurezza stradale, della gestione e funzionalità delle opere e terranno l'Amministrazione Provinciale sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia potesse provenirle da terzi per eventuali inconvenienti o di danneggiamenti ai veicoli e/o persone che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche e per la presenza degli attraversamenti pedonali rialzati sulla sede stradale;**
12. Prima della realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, codesto Comune dovrà emettere la prescritta ordinanza ai sensi degli artt. n. 5 comma 3 e n. 7 del C.d.S., rammentando che la ditta esecutrice dei lavori dovrà acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del C.d.S., richiedendo se necessaria l'ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi dell'art. 7 comma 3 e dell'art. 6 comma 4 lettera a) del C.d.S.;
13. Qualsiasi modifica sostanziale al presente provvedimento dovrà essere preventivamente concordato e approvato formalmente da questo Settore.

Per informazioni e chiarimenti contattare gli uffici provinciali ai seguenti recapiti telefonici 0734-232265/351, all'indirizzo email: viabilita@provincia.fm.it o all'indirizzo PEC: provincia.fm.viabilita@emarche.it.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato preventivamente all'Assistente Stradale Sig. Del Gobbo Mario reperibile al n.3401759969 che è incaricato della verifica del presente provvedimento.

Distinti saluti.
OC/cc

IL DIRIGENTE SERVIZIO VIABILITA'
(Dott. Ing. Ivano Pignoloni)



